DISPOSIZIONI PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999

Art. 6

Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese

Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' inserito il seguente: "Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese) - 1. Le amministrazioni, gli enti e le autorita' competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attivita' istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attivita' istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento".

Versione in vigore dal 9 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
Estremi	Legge 24 novembre 2000, n. 340
Capo	I — Norme in materia di semplificazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-delegificazione-di-norme-e-per-la-semplificazione/art-6-attivita-istruttorie-in-materia-di-sportello-unico-delle-imprese

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it